ISTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO «ESPOSIZIONI NAZIONALI PER L'AUTARCHIA» CON SEDE IN TORINO

Art. 5

Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dai proventi delle esposizioni;

b) dagli interessi delle attivita' patrimoniali;

c) dai contributi, a titolo periodico, di persone ed enti;

d) dai proventi derivanti dall'emissione di buoni tessera, previsti dall'art. 15 della presente legge;

e) dalle quota dovute dai viaggiatori a norma dell'orticolo 11.

Sono trasferite all'Ente costituito con la presente leggi tutte le attivita' e le passivita' dell'Ente per la Biennale nazionale dell'autarchia, costituito presso la Federazione dei Fasci di combattimento di Torino.

Versione in vigore dal 19 luglio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente autonomo «Esposizioni nazionali per l'autarchia» con sede in Torino
Estremi	Legge 21 maggio 1940, n. 717
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-autonomo-esposizioni-nazionali-per-l-autarchia/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it